

metodologie di smaltimento dei rifiuti costituiti da assorbenti igienici utilizzati prevalentemente dalle signore;

in data 25 agosto 1995 la divisione IV della direzione generale servizi igiene pubblica del ministero della sanità rispondeva con una nota che « gli assorbenti igienici usati provenienti da uffici pubblici e privati e da grandi insediamenti produttivi, in quanto contenenti materiali biologici, sono potenzialmente infetti e pertanto da classificare come rifiuti speciali simili a quelli provenienti dalle strutture sanitarie e da smaltire con le stesse modalità »;

successivamente la stampa nazionale (confronta, tra le altre, *Il Messaggero* e *La Nazione* del 20 settembre 1995) pubblicava degli articoli in merito al suindicato parere;

alcuni enti pubblici, tra i quali, ad esempio, la Corte dei conti (gara ufficiosa per cottimo fiduciario n. 13 del 1995 CF Servizi) e l'università degli studi di Roma « Tor Vergata » hanno proceduto, successivamente alla pubblicazione dei suddetti articoli, all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli assorbenti igienici e così operando, sia pure implicitamente, hanno considerato tali rifiuti come rifiuti speciali non « assimilati » agli urbani (altrimenti avrebbero proceduto ad un loro conferimento negli ordinari « cassonetti », così come, d'altra parte, è attualmente prassi tra la maggior parte degli enti pubblici e dei grandi insediamenti produttivi privati) —:

se non ritengano necessario pubblicare al proposito una circolare che fornisca indicazioni univoche agli operatori circa la classificazione e le corrette modalità di gestione di tale tipologia di rifiuto;

se intendano sollecitare al proposito un parere dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della sanità e/o del Consiglio nazionale per l'ambiente;

se intendano inserire tale tipologia di rifiuto, o se è già stata inserita, nel futuro decreto di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

tra le « eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento » (confronta articolo 45, comma 4, lettera c) dello stesso decreto);

se, invece, contrariamente al parere del ministero della sanità suindicato, ritengano di poter affermare, sulla base di un'analisi costi-benefici, che gli assorbenti igienici usati, pur essendo potenzialmente infetti, qualora non provengano da strutture sanitarie, siano da classificare rifiuti urbani o « assimilati » (e quindi conferibili negli ordinari cassonetti del servizio di nettezza urbana). (4-11647)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione Pezzoli n. 5-02226, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'8 maggio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Cola.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati:

interrogazione a risposta scritta Simeone n. 4-02602 del 30 luglio 1996 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02694 (ex articolo 134, comma 2°, del Regolamento);

interrogazione a risposta scritta Simeone n. 4-07010 del 29 gennaio 1997 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02695 (ex articolo 134, comma 2°, del Regolamento);

interrogazione a risposta scritta Simeone n. 4-08683 del 1° aprile 1997 in interrogazione a risposta in Commissione

n. 5-02696 (ex articolo 134, comma 2°, del Regolamento);

interrogazione a risposta scritta Simeone n. 4-10782 dell'11 giugno 1997 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02697 (ex articolo 134, comma 2°, del Regolamento);

interrogazione a risposta scritta Simeone n. 4-11109 del 20 giugno 1997 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02698 (ex articolo 134, comma 2°, del Regolamento).

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Pecoraro Scanio e Procacci n. 4-10877 del 16 giugno 1997 in interrogazione a risposta orale n. 3-01370.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 9 luglio 1977, a pagina 10848, seconda colonna, dalla quinta all'undicesima riga deve leggersi: « 1) se il Governo italiano sia a conoscenza di quanto sopra esposto e in particolare se corrispondano al vero le dichiarazioni che sarebbero state espresse pubblicamente — e riportate anche dai quotidiani italiani a diffusione regionale — dal Ministro degli esteri austriaco; » e non: « 1) se il Governo italiano sia a conoscenza di quanto sopra esposto e in particolare se le dichiarazioni che sarebbero state espresse pubblicamente — e riportate anche dai quotidiani italiani a diffusione regionale — dal Ministro degli esteri austriaco; », come stampato.